

Note sul PAGAMENTO DELLA RETTA RSA

Per chi è ricoverato in una RSA il pagamento della quota giornaliera può creare serie difficoltà economiche. Normalmente il diritto ad avere delle agevolazioni viene stabilito applicando le complicate regole del cosiddetto redditometro, che tiene conto dei redditi e del patrimonio dell'interessato e della sua famiglia.

Per chi ha più di 65 anni ed è stato dichiarato non autosufficiente dalla UVG - così come per i portatori di handicap gravi - il contributo richiesto deve fare riferimento ai soli redditi e beni del ricoverato e non ai redditi dei familiari. In questo caso il malato contribuisce solo nei limiti del suo reddito personale (pensione ed eventuale assegno di accompagnamento) e del suo patrimonio (alloggi, terreni, ecc.) ferma restando la riconosciuta prassi di trattenere per sé un importo per le spese personali di 70-100 euro al mese; Nessun contributo può essere chiesto dagli enti locali ai familiari.

A volte, pur di ottenere il ricovero, i familiari di un malato accettano di pagare dei contributi economici non dovuti (ad esempio, perché calcolati sulla base del reddito familiare e non del solo assistito handicappato grave o ultra -sessantacinquenne non autosufficiente).

Nel caso in cui siano stati sottoscritti indebiti impegni di pagamento a favore degli enti pubblici gli interessati possono evitare di continuare a versare i contributi inviando una lettera di disdetta a mezzo raccomandata, con la quale si chiede anche al Comune (o al Consorzio socio - assistenziale) di residenza di provvedere all'integrazione della retta.

Esempio di normativa comunale:

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, è necessario inoltrare richiesta di contributo su apposito modulo da presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Esperia, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000: "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica". Il firmatario della domanda può essere:

- L'interessato;
- I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- La struttura d'accoglienza in caso di mancanza di parenti;
- I parenti non tenuti agli alimenti;
- Il tutore o il curatore laddove nominato;
- I servizi sociali competenti per territorio.

1) Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell'intero nucleo familiare del richiedente e dei soggetti tenuti all'obbligo di alimenti.

2) Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di Esperia o, qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un Comune diverso, gli oneri gravano comunque sul Comune di residenza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità".

3) L'Ufficio Servizi Sociali del Comune istruirà la relativa pratica calcolando:

- la quota della retta di ricovero, che può essere pagata dall'utente direttamente con il proprio reddito e/o con eventuali beni mobili spendibili;
- l'eventuale quota da versare da parte di tutti i parenti tenuti agli alimenti
- l'eventuale quota integrativa a carico del Comune.

4) L'integrazione della retta è stabilita dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio dei Servizi Sociali in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria.

Articolo n. 3 SOGGETTI OBBLIGATI

1) Le richieste di contribuzione al pagamento di rette di frequenza o di permanenza presso strutture di accoglienza non comunali, prendono in esame, previa formale autorizzazione dell'utente, la Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile:

A) Il coniuge;

B) I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

C) I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

D) I generi e le nuore;

E) Il suocero e la suocera;

F) I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

a. I tenuti agli alimenti sopra elencati vengono interpellati nell'ordine sopra citato fino alla copertura dell'intero costo dell'integrazione, secondo il calcolo sotto riportato. In particolare, in base all'art. 441 del Codice Civile "le persone obbligate nello stesso grado devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore non sono nella condizione di supportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore".

b. Il concetto di compartecipazione da parte dei tenuti agli alimenti è ribadito oltre che dal decreto legislativo 130/2000 all'art. 2 comma 6: "le disposizioni del decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma del Codice Civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata"(1° comma art. 438:"Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento"), anche dalla sentenza n. 3629 del 24.02.2004 della Corte di Cassazione, per la quale le famiglie sono chiamate a oneri di solidarietà con i propri componenti più deboli.

RSA, la retta non spetta ai parenti

I famigliari degli anziani ricoverati presso una casa di riposo non sono tenuti a corrispondere la retta nel caso in cui il paziente si trovi nelle condizioni di non poterla più pagare. A stabilirlo è stata una recente sentenza della Cassazione, chiamata a decidere sulle spese di degenza nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) di un paziente affetto dal morbo di Alzheimer. La Suprema Corte ha sancito che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale e, per questo, il Comune non può rivalersi sui parenti dell'assistito per il pagamento della quota sociale.

Prima della sentenza, i Comuni imponevano ai figli o ai nipoti la sottoscrizione di un documento in cui era contenuto l'obbligo di versare la retta in eventuale sostituzione del genitore o del nonno, intimando che, diversamente, non ci sarebbe stata alcuna possibilità di ricovero. «Questa prassi è molto frequente, nonostante in più occasioni la giurisprudenza di merito abbia stabilito che i Comuni non possono pretendere che i famigliari degli anziani provvedano al pagamento delle rette per il ricovero», spiega l'avvocato Giovanni Longo, legale e consulente esterno della sezione Confconsumatori di Pisa. «Nonostante questo, i parenti hanno sempre continuato a pagare, magari per la paura di vedersi "rispedire" il parente a casa».

La sentenza della Cassazione è stata pronunciata per il caso specifico di un malato affetto dal morbo di Alzheimer, ma per analogia può essere estesa anche ai soggetti con handicap grave e agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti. «Già numerosi Tribunali si erano espressi al riguardo, ad esempio il Tribunale di Parma in data 17 gennaio 2011 con la sentenza numero 46, e quello di Ferrara nella sentenza 1119 del 6 maggio 2009», ricorda Longo. La stessa legge quadro 328/2000 fornisce tutte le indicazioni per promuovere interventi sociali, assistenziali e socio-sanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà, assicurando la qualità di vita, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle disabilità, del disagio personale e familiare. «La legge è chiarissima nell'escludere che i c.d. "obbligati per legge", cioè i parenti fino al quarto grado, siano tenuti al pagamento delle rette a carico dei loro congiunti con handicap gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, che vivono nelle Residenze Sanitarie Assistenziali».

In questo senso, si sono già espressi – oltre ai Comuni di Milano e Torino con apposite deliberazioni – anche il TAR della Regione Sicilia, quello della Toscana e quello della Lombardia, a cui si è adeguato quello delle Marche in una sentenza relativa a una persona con handicap grave, ma applicabile, trattandosi della medesima legge, anche gli anziani. «Quindi anche la giurisprudenza, quella che fino a oggi si è pronunciata sulla nuova normativa, è univoca nell'affermare che solo l'anziano, come le persone con handicap gravi, è tenuto al versamento delle somme dovute a titolo di retta».

Come possono fare i parenti per sottrarsi al pagamento? «Per porre definitivamente rimedio, potranno semplicemente inviare una lettera di disdetta, non potendo gli enti pubblici invocare le norme di cui agli artt. 433 e segg. c.c. E non temano i figli e i nipoti degli anziani di farlo, anche se il parente anziano è ricoverato da molto tempo: servirà a non pagare più per il futuro, senza che ci si debba preoccupare che il genitore o il nonno venga rimandato a casa, costituendo la relativa attività un compito a cui gli enti pubblici territoriali sono tenuti per legge».

A quel punto, il Comune non potrà imporre al parente di farsi carico della retta sulla base delle norme civilistiche, perché le disposizioni in materia sono di cristallina chiarezza nell'escludere questa possibilità. «Non è escluso che successivamente il Comune chieda il pagamento con un decreto ingiuntivo; ma sappiano gli amministratori locali che la Cassazione ha definitivamente negato tale possibilità e che quindi commetterebbero un atto contra jus».

Rette RSA: L'iter della Cassazione

Nonostante da più parti e oramai da diverso tempo si fosse gridato allo scandalo delle prepotenze perpetrate dai Comuni nei confronti dei parenti dei ricoverati presso le RSA, i quali venivano costretti a pagare i denari delle rette per i parenti ricoverati economicamente non abbienti, finalmente è intervenuta la Cassazione, organo nomofilattico del nostro ordinamento, la quale con la sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012, ha stabilito che per quanto riguarda le rette per pazienti ricoverati in RSA, seppur limitatamente al caso esaminato (i.e. persona affetta da morbo di Alzheimer), la retta deve rimanere a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non può essere addossata sui parenti.

La vicenda ha tratto origine dalla denuncia di alcuni parenti di un malato di Alzheimer, ricoverato presso una RSA, che avevano chiesto la restituzione dei denari fino a quel momento versati al Comune per la retta del parente. Il Giudice di primo grado aveva dato loro torto con la motivazione che “le prestazioni fornite alla persona degente in RSA – malata di Alzheimer – avevano carattere sia sanitario che assistenziale e che, in relazione al secondo aspetto, esse gravavano sul Comune solo nell'ipotesi di indigenza della persona assistita”.

Ricorsi in appello, i parenti avevano ottenuto ragione, in quanto, secondo la Corte, “la natura di carattere sanitario delle prestazioni eseguite nei confronti dell'ospite, gravemente affetto dal morbo di Alzheimer e sottoposto a terapie continue, a fronte delle quali le prestazioni di natura non sanitaria assumevano un carattere marginale e accessorio”. Il Comune è ricorso in Cassazione rilevando che la Corte d'Appello non aveva tenuto in debito conto le determinazioni comunali e regionali sulla ripartizione delle quote, sanitaria e sociale.

La Corte, che sul punto ha confermato la decisione precedente, ha osservato che “In tale quadro, e alla luce del principio affermato, in linea generale, dalla legge di riforma sanitaria, che prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (L. n. 833 del 1978, artt. 1, 3, 19, 53 e 63), di per sé ostativa a qualsiasi azione di rivalsa (Cass., 26 marzo 2003, n. 4460), la lettura della norma contenuta nella L. n. 730 del 1983, art. 30 deve effettuarsi, per altro in maniera conforme al tenore letterale della disposizione, nel senso di ritenere che gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali sono a carico del fondo sanitario nazionale. In tale prospettiva si è consolidato un indirizzo interpretativo del tutto omogeneo, tale da costituire diritto vivente, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale”.

“Appare quindi evidente che, ove sussista quella stretta correlazione, nel senso sopra evidenziato, fra prestazioni sanitarie e assistenziali, tale da determinare la totale competenza del servizio sanitario nazionale, non vi sia luogo per una determinazione di quote, nel senso invocato dal Comune ricorrente (con riferimento al citato D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 6, u.c., e della L.R. Veneto n. 55 del 1982, art. 3), che presuppongono una scindibilità delle prestazioni, non ricorrente in ipotesi, come quella in esame, di stretta correlazione con netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria”.

Avv. Giovanni Longo

Avvocato civilista del foro di Pisa, legale e consulente esterno di Confconsumatori, associazione a difesa dei consumatori e degli utenti.

avvocato.longo@virgilio.it

Condannata RSA, la retta non spetta i figli

- 27/09/2012 - Il Tribunale di Firenze fa chiarezza sugli impegni sottoscritti dai familiari di anziani non autosufficienti al momento del ricovero

E' una sentenza importante quella con la quale il Tribunale riconosce a due sorelle fiorentine l'illegittimita' dell'impegno fatto loro firmare per pagare il ricovero dell'anziana madre malata di alzheimer in una struttura sanitaria convenzionata col Comune. La storia comincia nel 2000, quando alle figlie dell'anziana viene consigliato dai servizi sociali di ricoverare la madre in una struttura sanitaria assistita. Al momento del ricovero, però, alla figlia viene fatto firmare l'impegno a pagare la quota sociale, quella parte della retta che spetta al Comune, in compartecipazione con il ricoverato, mentre la quota sanitaria spetta alla ASL. Nessuna quota viene dal Comune, che considera oltre al reddito dell'assistita, quello della sua famiglia e delle famiglie delle figlie. Le figlie per un anno pagano, poi smettono. La struttura fa loro causa, ma il Tribunale respinge il ricorso e condanna la struttura a risarcire quanto versato in piu' dalle figlie dell'anziana. Per il giudice, infatti, la parte di quota da versare va determinata tenendo conto solo del reddito dell'assistito. Le convenzioni poi, si legge nella sentenza, che pongono a carico dell'utenza la quota sociale, possono rappresentare un ostacolo alla fruizione del servizio, gravando sui familiari della persona assistita. Soddisfatta dunque l'associazione per la difesa dei diritti delle persone non autosufficienti, che ha fatto conoscere il caso e che si augura che la sentenza serva a mantenere pubblico il rapporto tra anziano non autosufficiente e struttura sanitaria convenzionata con il Comune, un servizio che l'ente locale, si sostiene, deve garantire ai cittadini.

IL TAR DEL PIEMONTE CONFERMA CHE GLI ENTI GESTORI DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI – E QUINDI I COMUNI CHE NE FANNO PARTE – NON POSSONO LIMITARE O RITARDARE L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI SANCITI DAI LEA, LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, NEMMENO CON IL PRETESTO DELLA MANCANZA DI SUFFICIENTI RISORSE ECONOMICHE

Con l'ordinanza n. 381 del 20 giugno 2012, depositata in Segreteria il giorno successivo, il Tar del Piemonte su istanza dell'Aps (Associazione promozione sociale), dell'Ulces (Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale) e dell'Utim (Unione per la tutela degli insufficienti mentali)¹ ha sospeso i provvedimenti contenuti nella delibera n. 37 del 7 luglio 2011 approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio dei servizi socio-assistenziali "Ciss 38" (Cuorgnè) avente per oggetto "Linee di indirizzo per la gestione delle liste d'attesa per l'accesso alla prestazione per i cittadini con handicap grave la cui non autosufficienza psichica e/o fisica sia stata accertata dalle Aziende sanitarie locali. Modifiche dei criteri di valutazione per gli inserimenti in strutture semiresidenziali".

Il ricorso è stato motivato dal fatto che la presenza di liste di attesa viola il diritto pienamente e immediatamente esigibile alla frequenza dei centri diurni stabilito dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria (decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002).

Avendo riconosciuto valide le motivazioni del ricorso, con l'ordinanza in oggetto la delibera del Ciss 38 è stata sospesa ed il ricorso verrà esaminato nell'udienza del 18 dicembre 2013. Pertanto per almeno un anno e mezzo il Ciss 38 non può ritardare la frequenza dei centri diurni ponendo le richieste degli interessati nelle liste di attesa.

È molto importante rilevare che nell'ordinanza del Tar del Piemonte viene affermato che le prestazioni relative ai centri diurni *«rientrano pacificamente nei Livelli essenziali di assistenza»* e che *«gli Enti locali coinvolti sono (...) immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (...) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole»*.

In merito ricordiamo che lo stesso Tar della Lombardia (sentenza n. 785/2011) ha condannato il Comune di Dresano a risarcire nella misura di euro 2.200 il danno esistenziale subito dalla minore R. S. *«in quanto l'illegittimo comportamento del Comune ha determinato uno slittamento della data di inizio del servizio [frequenza di un centro diurno per soggetti con grave handicap intellettivo] da settembre a novembre 2009»*. Inoltre nella sentenza è stato precisato che *«ove i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo dell'Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla propria figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l'ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore»*.

È estremamente importante tener conto che le succitate sentenze del Tar del Piemonte e della Lombardia sono fondate sugli stessi principi legislativi (le norme sui Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria) in base ai quali le persone non autosufficienti (soggetti con handicap intellettivo grave e limitata o nulla autonomia, anziani cronici non autosufficienti, malati colpiti dal

¹ Le succitate organizzazioni fanno parte del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) al quale aderiscono anche: Associazione Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); Agafh, Associazione genitori di adulti e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici, sezione di Torino; Associazione "La Scintilla" di Collegno-Grugliasco (To); Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Torino; Associazione "Odissea 33" di Chivasso (To); Associazione "Oltre il Ponte" di Lanzo Torinese (To); Associazione "Prader Willi", sezione di Torino; Asvad, Associazione solidarietà e volontariato a domicilio, Torino; Associazione tutori volontari, Torino; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese (To); Comitato per l'integrazione scolastica; Coordinamento dei Comitati spontanei di quartiere, Torino; Coordinamento para-tetraplegici, Torino; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettivo, Torino; Grh, Genitori ragazzi handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati di Ciriè (To).

morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, ecc.) hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni residenziali senza limiti di durata.

Ricordiamo inoltre i seguenti provvedimenti del Tar del Piemonte assunti su iniziative delle succitate organizzazioni:

- sentenza n. 249/2011 del 24 febbraio 2011, depositata in Segreteria il 10 marzo 2011 con la quale sono stati annullati i provvedimenti assunti il 13 luglio 2010 dall'Assemblea del Consorzio dei servizi socio-assistenziali del Chierese riguardanti "Manovra finanziaria di cui al decreto legislativo n. 78/2010. Ricadute sui servizi sociali - Determinazioni". In detta delibera erano previste rilevanti riduzioni delle prestazioni, comprese quelle sancite dai Lea²;

- sentenza n. 79/2012 del 14 dicembre 2011 depositata in Segreteria il 12 gennaio 2012 in cui il Tar ha preso atto che il Consorzio socio-assistenziale Cisa12 con sede a Nichelino aveva revocato, dopo la presentazione del ricorso, la delibera del Consiglio di Amministrazione il 22 dicembre 2011 "Approvazione regolamento sui 'Criteri per la compartecipazione dei soggetti disabili non autosufficienti con età inferiore ad anni 65 al costo delle prestazioni strumentali alla frequenza ai Centri semiresidenziali e, più precisamente, mensa e trasporto". Da notare che, dopo la sopra indicata presentazione del ricorso al Tar, i Consorzi Cissa con sede a Moncalieri e Cisa 31 (Carmagnola) avevano revocato le delibere approvate, analoghe a quella del Cisa 12.

Ricordiamo inoltre che su istanza del Csa, che aveva preannunciato il ricorso al Tar, il Consiglio di amministrazione del Cissa di Moncalieri ha revocato la delibera del 21 marzo 2012 "Misure urgenti di contenimento delle spese 2012 nelle more dell'applicazione del bilancio di revisione" in cui erano previste notevoli riduzioni delle prestazioni socio-assistenziali, comprese quelle previste dai Lea.

Le sopra citate organizzazioni aderenti al Csa (Aps, Ulces e Utim) hanno inoltre presentato ricorso al Tar contro la delibera "Programmazione delle attività e dei servizi del Consorzio per l'anno 2012. Definizione linee di indirizzo residue", approvata dal Consorzio intercomunale socio-assistenziale "Valle di Susa" in data 13 aprile 2012, in cui sono stati previsti notevoli riduzioni delle prestazioni, comprese quelle riferibili ai Lea.

Un altro ricorso al Tar è stato previsto dall'Utim per l'annullamento della delibera approvata dal Cisa avente sede a Gassino Torinese per varie illegittimità, comprese quelle concernenti i Lea.

² Questo ricorso al Tar era stato presentato anche dall'Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie.